

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AUTO - MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI USATI**

### ***Ambito di applicazione***

Le clausole del presente contratto tipo si applicano alla rivendita di auto motoveicoli e ciclomotori usati (di seguito per brevità “*il bene*” o “*i beni*”) effettuata da operatori professionisti a consumatori.

Rimangono quindi esclusi dall’applicabilità del presente contratto tipo gli acquisti conclusi tra privati e quelli conclusi tra operatori professionisti.

### ***Art. 1 –Diritto di Recesso***

**1.1** Il consumatore potrà, entro il giorno lavorativo successivo alla stipulazione del presente contratto, oppure entro sette giorni, qualora il contratto sia stato stipulato fuori dei locali commerciali del venditore, ai sensi del D.Lgs. 15/1/1992 n. 50, in quanto applicabile, recedere senza alcun onere dallo stesso, dandone comunicazione scritta al rivenditore a mezzo raccomandata con a.r. o telegramma.

### ***Art. 2 – Prezzo***

**2.1** Il prezzo del bene si intende comprensivo di spese di trasporto franco rivenditore (se necessario) ed IVA.

**2.2** Il prezzo su strada è quello pattuito nelle condizioni particolari di vendita che, allegate al presente atto sotto la lettera A) ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il prezzo non muta neanche a seguito dell’introduzione di successivi oneri amministrativi o fiscali se addebitabili al ritardo del rivenditore nella consegna del bene.

**2.3** E’ fatto obbligo al rivenditore di richiedere, al competente ufficio del PRA, entro 10 gg. dalla vendita, la trascrizione dell’acquirente nel documento attestante la proprietà del bene.

**2.4** Grava sul rivenditore accertare la corrispondenza della targa del bene al numero del telaio e del motore e la conformità delle gomme al libretto di circolazione e al certificato di proprietà. E’ altresì onere del rivenditore controllare l’integrità del numero del telaio, il tipo di omologazione inerente alle immissioni ed il rispetto della norma comunitaria relativa alla revisione periodica al momento della consegna. E’ fatto altresì onere al rivenditore accertare l’eventuale presenza di ipoteche, fermi amministrativi, sequestri e pignoramenti anche attraverso l’accesso alla banca dati del PRA e a quella del Ministero dell’interno.

### ***Art. 3 – Consegna***

**3.1** Qualora il veicolo non sia immediatamente disponibile, per data di consegna si intende la data in cui il rivenditore comunica al consumatore, per iscritto, con le modalità specificate nelle condizioni particolari di vendita, che il bene è disponibile per il ritiro.

**3.2** E' stabilita una tolleranza a favore del rivenditore di 15 gg. dal termine previsto per la data di consegna.

**3.3** Trascorso il termine di tolleranza fissato al punto che precede, il consumatore avrà la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta al rivenditore (a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo telefax, o posta elettronica confermati da lettera raccomandata a.r. nelle 48 ore successive), entro i successivi 7 gg. Il consumatore avrà diritto di ottenere dal rivenditore, ai sensi di legge, entro 2 gg. dal momento in cui questi abbia ricevuto la comunicazione di recesso, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in conformità dell'art. 4.1.

**3.4** L'art. 3.3 non trova applicazione nel caso in cui il rivenditore sia stato impossibilitato ad effettuare la prestazione nel termine stabilito per causa di forza maggiore.

**3.5** Salvo diversa pattuizione scritta, la consegna dell'autoveicolo verrà effettuata franco i locali commerciali del rivenditore, con la consegna dello stato d'uso del bene, riportante anche il check up effettuato sullo stesso, di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ***Art. 4 – Pagamento***

**4.1** La sottoscrizione del presente contratto può essere accompagnata da una caparra confirmatoria in misura non maggiore al 10% del prezzo del bene.

**4.2** Salvo diversa pattuizione scritta, il consumatore dovrà provvedere all'integrale pagamento del prezzo presso la cassa del rivenditore al ritiro dell'autoveicolo, dietro emissione di regolare quietanza di pagamento.

**4.3** La vendita del bene si intende effettuata con riserva di proprietà a favore del rivenditore sino al buon fine del pagamento.

#### ***Art. 5 – Obblighi del rivenditore***

**5.1** Il rivenditore si obbliga a fornire ed illustrare dettagliatamente al consumatore le caratteristiche del veicolo, descrivendone, nell'allegato B) che certifica lo stato d'uso del veicolo, i difetti, i malfunzionamenti, le usure ed il reale numero dei km percorsi.

#### ***Art. 6 – Garanzia***

**6.1** Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N. 206/2005 (Codice del consumo).

**6.2** Nel caso in cui il bene non sia munito del c.d. "libretto di manutenzione" sarà onere del rivenditore rilasciarlo in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla casa costruttrice.

#### ***Art. 7 – Durata della garanzia***

**7.1** Il rivenditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna.

**7.2** Le parti concordemente possono limitare la durata della garanzia di cui al punto precedente ad un periodo di tempo che, in ogni caso, non può essere inferiore ad 1 anno. Tale limitazione dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione dal consumatore nell'allegato (**Mod. A**).

**7.3** Il consumatore ha l'onere di denunciare al rivenditore a mezzo lettera raccomandata con A.R. il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto. L'azione diretta a far valere la garanzia si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del veicolo.

**7.4** Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

**7.5** Qualora il consumatore non abbia diritto alla riparazione o alla sostituzione o nel caso in cui il rivenditore non vi abbia provveduto nel termine di 30 gg dalla presa in carico del bene o vi abbia provveduto cagionando notevoli inconvenienti al consumatore, quest'ultimo può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Tale ultima ipotesi è esclusa per i difetti di lieve entità, ossia per quei difetti tanto lievi da non giustificare, per sproporzione dei costi, o per eccessiva difficoltà, ogni intervento di riparazione o sostituzione.

**7.6** Nello stabilire la somma oggetto della riduzione del prezzo o della restituzione del prezzo, si dovrà tenere conto dell'uso del bene.

#### ***Art. 8 – Garanzia Convenzionale***

**8.1** Nel caso in cui il rivenditore concordi con il consumatore una garanzia convenzionale, sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni dell'art. 133 del D. Lgs. N. 206/2005.

**8.2** La garanzia della casa costruttrice segue la vendita del bene usato fino alla sua naturale scadenza.

#### ***Art. 9 – Modifiche***

**9.1** Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto avrà efficacia solo se pattuito per iscritto.

#### ***Art. 10 – Controversie***

**10.1** Qualora sorgano controversie sull'esecuzione o sull'interpretazione del presente contratto, e nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo, il rivenditore si impegna a devolvere la loro risoluzione, ai sensi dell'art. 141 del Codice del Consumo, allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Macerata, al cui regolamento dichiara fin d'ora di aderire senza eccezione alcuna.

**10.2** Al procedimento di conciliazione si applicherà il regolamento vigente al momento, salve le seguenti deroghe: a) alla conciliazione potranno partecipare un rappresentante delle associazioni dei consumatori ed uno delle associazioni di categoria firmatarie del presente contratto; b) al procedimento di conciliazione non si applicano i diritti di segreteria, mentre i diritti amministrativi saranno pagati solo per le controversie il cui valore sia superiore ad Euro 3.000,00.

**10.3** Le parti avranno diritto di adire il Giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione stragiudiziale.

**Art. 11 – Privacy**

Ai sensi e per gli effetti del D. L. 196/2003 il compratore dichiara di essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dal venditore ai sensi degli art. 7 e 13 del D.L. citato in merito ai suoi diritti.

Conseguentemente presta il proprio consenso incondizionato al trattamento, comunicazione e diffusione anche in paesi extra UE dei propri dati personali. Ciò al solo fine di attività gestionali, statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie, trasmissione di informazioni commerciali e tecniche, ricerche di mercato, ed in particolare per tutti quegli usi idonei ad assicurare la maggiore tutela e sicurezza del bene acquistato.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Il rivenditore

Il consumatore

Il consumatore dichiara di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli articoli 1.1 (diritto di recesso), 3.2 (tolleranza del termine di consegna), 3.3 (esercizio del diritto di recesso) 3.4 (cause di forza maggiore), 4.3 (riserva di proprietà), 7.3 (termini di decadenza) 11 (privacy).

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il consumatore

\_\_\_\_\_

All. ti:

- 1) Mod. A - Condizioni particolari di vendita;
- 2) Mod. B - Stato d'uso dell' auto - motoveicolo e ciclomotore usato.